

Alla **Conferenza dei rettori delle Università
italiane**
segreteria.cruil@pec.it

E, p.c. **Agenzia delle entrate**

-Direzione Centrale tecnologia e Innovazione
agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it

-Settore Base Dati
Ufficio dati Enti esterni
dc.ti.datientiesterni@agenziaentrate.it

-Divisione Servizi
agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it

INPS

Direzione centrale Inclusione Sociale e
invalidità civile
dc.inclusionesocialeeeinvaliditacivile@postacert.inps.gov.it

Area ISEE e Casellario
dc.inclusionesocialeeeinvaliditacivile@postacert.inps.gov.it

Direzione Centrale Tecnologia, informatica e
Innovazione
dc.tecnologiainformaticaeinnovazione@postacert.inps.gov.it

Consulta Nazionale dei CAF
coordinamento@consultacaf.it

Ministero dell'Università e della Ricerca
Direzione Generale per lo studente, lo

sviluppo e l'internazionalizzazione della
formazione superiore
dgsinfs@postacert.istruzione.it

CDG: MA01-02

Oggetto: Attestazioni ISEE recanti omissioni/difficoltà ed accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario.

In materia di accesso alle prestazioni sociali agevolate, giungono alla Scrivente diverse segnalazioni relative al mancato riconoscimento, da parte di alcuni enti erogatori, tra cui diversi Atenei, di attestazioni ISEE recanti *omissioni/difficoltà*.

In particolare, è stato posto all'attenzione della Scrivente l'orientamento di alcuni Atenei, i cui regolamenti, ai fini dell'accesso alle agevolazioni economiche per il diritto allo studio universitario, non ammettono le attestazione ISEE con annotazioni riferibili ad *omissioni/difficoltà*.

Al riguardo, preme evidenziare che il DPCM 159/2013 *"Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, prevede che l'attestazione ISEE riporti analiticamente anche eventuali omissioni o difficoltà rilevate dall'INPS per il tramite dell'Agenzia delle entrate o di altre amministrazioni pubbliche. Alla luce di eventuali omissioni o difficoltà riscontrate, il soggetto richiedente, ha *facoltà* di presentare una nuova DSU, *ovvero comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni / difficoltà rilevate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.*

Gli enti erogatori, ai sensi dell'art.6 del citato DPCM, eseguono i controlli necessari sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante, ai sensi dell'art. 10, commi 7 e 8, nonché i controlli di cui all'art. 71 del

DPR 445/2000, e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci. Anche in esito a tali controlli, possono inviare all'Agenzia delle entrate una lista di beneficiari ai fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di accertamento di cui al comma 13.

Giova precisare al riguardo che dette annotazioni, non costituiscono di per sé, mezzi di prova debitamente verificati dagli organi di competenza, a sostegno della sussistenza, in capo alla dichiarazione, di informazioni mendaci.

A tal proposito preme segnalare che, con particolare attenzione alle annotazioni relative al patrimonio mobiliare, il flusso dei dati che alimenta l'archivio dei rapporti finanziari potrebbe, talvolta, contenere informazioni inesatte o incomplete a fronte delle quali l'INPS rileva, in sede di attestazione, talune omissioni/difficoltà con riferimento ad alcuni valori che, invece, potrebbero essere stati correttamente indicati dall'interessato in Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

In presenza delle attestazioni in parola appare pertanto necessario garantire agli interessati la possibilità, già prevista dalla normativa vigente in materia, di richiedere comunque la prestazione sociale di interesse, fermo restando il diritto dell'ente erogatore di richiedere agli stessi apposita documentazione, atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati in dichiarazione.

Con particolare attenzione agli Atenei sopra richiamati, la mancata accettazione delle attestazioni in parola senza dubbio pregiudica agli studenti universitari interessati al diritto allo studio l'accesso alle prestazioni sociali agevolate di natura universitaria che, invece, dovrebbero essere garantite in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

Giova precisare, al riguardo, che l'applicazione dell'ISEE per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate o la compartecipazione ai costi costituisce un livello essenziale. Ciò significa che gli enti erogatori sono tenuti a utilizzare l'ISEE come indicatore della situazione economica e i cittadini sono garantiti del fatto che la loro condizione economica è valutata secondo criteri equi, definiti univocamente su tutto il territorio nazionale.

Il *criterio de quo*, produce, invece, una disparità di trattamento degli studenti iscritti agli Atenei sopra richiamati rispetto ad altri studenti universitari, iscritti ad altri Atenei, anch'essi interessati al diritto allo studio universitario.

Per quanto sopra, si ritiene che la disposizione in argomento, secondo cui, ai fini della richiesta di prestazioni agevolate universitarie, l'attestazione ISEE di riferimento non debba riportare annotazioni riferibili a omissioni/difficoltà, appare contraria alla sopra citata disposizione regolamentare (art. 11, comma 5, DPCM 159/2013)

Tanto si rappresenta per ogni necessaria adozione di competenza.

Siglato

*Il Dirigente
Cristina Berliri
KD*

IL DIRETTORE GENERALE
Angelo Marano